



Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 15 agosto 2018¹ concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 2 lett. h e i

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- h. *regioni transfrontaliere*: i Cantoni situati lungo le frontiere nazionali della Svizzera e i Cantoni di Appenzello Esterno e Appenzello Interno;
- i. *regione a rischio*: l'intero territorio nazionale di un Paese terzo o una parte ben definita dello stesso da cui è stata limitata o vietata l'entrata nello spazio Schengen per proteggere la salute pubblica.

Art. 3 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ Le condizioni d'entrata per un soggiorno di breve durata sono rette dall'articolo 6 del codice frontiere Schengen².

Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina

¹ Per un soggiorno di lunga durata gli stranieri devono soddisfare, oltre alle condizioni di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettere a, d ed e del codice frontiere Schengen³, anche le seguenti condizioni d'entrata:

¹ RS 142.204

² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

Art. 8 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina

² In deroga al capoverso 1, sono esentate dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata le persone seguenti:

- a. i titolari di un documento di viaggio valido e riconosciuto, corredato da un visto per soggiorni di lunga durata o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen (art. 6 par. 1 lett. b e 39 par. 1 lett. a del codice frontiere Schengen⁴);

Titolo dopo l'art. 10

Sezione 2a: Restrizioni d'entrata a tutela della salute pubblica

Art. 10a Eccezioni alle restrizioni d'entrata
(art. 5 cpv. 3 e 65a LStrI)

¹ Se, in un caso specifico, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, la SEM autorizza eccezioni alle restrizioni d'entrata secondo l'articolo 65a capoverso 1 LStrI, si applica per analogia l'articolo 3 capoverso 4.

² Se l'entrata in Svizzera è autorizzata secondo il capoverso 1, l'avente diritto può entrare insieme alle persone seguenti:

- a. il coniuge, il partner registrato o il partner con cui convive;
- b. i figli minorenni; o
- c. un accompagnatore se necessita assistenza.

Art. 10b Certificato per il viaggio rilasciato a cittadini di Paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto

La rappresentanza all'estero competente o la SEM può rilasciare un certificato per cittadini di Paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto se:

- a. il certificato è necessario per il viaggio e il trasporto; e
- b. la loro entrata è autorizzata nonostante le restrizioni d'entrata a tutela della salute pubblica.

Art. 11 Rilascio di visti per soggiorni di breve durata

¹ Un visto per soggiorni di breve durata è rilasciato nei casi seguenti:

- a. soggiorno di breve durata con o senza permesso di lavoro in Svizzera;
- b. entrata in Svizzera secondo l'articolo 3 capoverso 4.

² Ai cittadini di Stati terzi che desiderano entrare in Svizzera da una regione a rischio è negato il rilascio del visto per soggiorni di breve durata di cui all'articolo 2 lettera d.

⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

È fatta eccezione per i cittadini di Stati terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10a capoverso 1.

Art. 28, primo periodo, nota a piè di pagina

Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen⁵.

Art. 29 Aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
(art. 9 LStrI)

¹ I controlli alle frontiere negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen al momento dell'entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono rette dall'articolo 8 e dall'allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen⁶.

² L'entrata attraverso aeroporti che non sono designati come frontiere esterne Schengen richiede la previa autorizzazione delle autorità competenti per i controlli alle frontiere nell'area d'atterraggio.

Art. 29a, rubrica, e cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco), nota a piè di pagina
Frontiere interne Schengen della Svizzera

¹ In caso di controlli alle frontiere interne Schengen della Svizzera, può essere verificato il rispetto delle prescrizioni della legge del 18 marzo 2005⁷ sulle dogane e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione. Per il rimanente, i controlli sono autorizzati esclusivamente secondo l'articolo 23 del codice frontiere Schengen⁸.

Art. 30 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne
Schengen della Svizzera
(art. 8 LStrI)

¹ Ciascuna autorità della Confederazione o dei Cantoni competente per la garanzia dell'ordine pubblico o della sicurezza interna può presentare alla SEM una richiesta scritta motivata per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera lungo tutti o determinati tratti delle frontiere interne Schengen della Svizzera.

² La decisione sul ripristino e la proroga dei controlli di frontiera spetta:

- a. al Consiglio federale, previa consultazione delle autorità interessate della Confederazione, nello specifico l'UDSC, e dei Cantoni;
- b. in casi urgenti al DFGP.

³ Il Consiglio federale ordina la revoca anticipata dei controlli di frontiera ripristinati in via temporanea alle frontiere interne Schengen, qualora non risultino più necessari, in particolare se lo scopo perseguito può essere raggiunto anche con misure meno incisive.

⁵ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

⁷ RS **631.0**

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

4 Il Consiglio federale informa la commissione competente in merito al ripristino e alla proroga dei controlli di frontiera nonché alla loro durata.

Art. 31 Competenza per i controlli alle frontiere

¹ Il DFGP disciplina l'esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen e alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

² I collaboratori dell'UDSC esercitano tale attività alle frontiere esterne Schengen in virtù di un accordo tra il Dipartimento federale delle finanze e i Cantoni (art. 9 cpv. 2 LStrI e art. 97 della L del 18 marzo 2005⁹ sulle dogane).

³ In caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, questi controlli sono svolti dai collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere d'intesa con i Cantoni di frontiera.

⁴ I Cantoni possono abilitare i collaboratori dell'UDSC responsabili dei controlli alle frontiere a emanare e notificare la decisione di allontanamento di cui agli articoli 64 capoverso 1 lettere a e b e 64c^{bis} LStrI.

Art. 32, rubrica, e cpv. 2 lett. e

Portata dell'obbligo di diligenza

(art. 92 LStrI)

² I provvedimenti di cui al capoverso 1 mirano a garantire l'esecuzione delle operazioni seguenti:

- e. impedire che vengano trasportate persone soggette a una restrizione d'entrata disposta dal Consiglio federale secondo l'articolo 65a LStrI o dal Consiglio dell'UE secondo l'articolo 21^{bis} del codice frontiere Schengen¹⁰.

Art. 34b cpv. 1, nota a piè di pagina lett. e (concerne soltanto il testo tedesco)

¹ La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al codice dei visti¹¹, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a LOGA¹² e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

⁹ RS 631.0

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 4 lett. m.

¹² RS 172.010

Art. 35 cpv. 3 lett. c (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 37 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e delle condizioni di transito aeroportuale

Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d'entrata presso gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen e il controllo delle condizioni di transito aeroportuale rilasciano, rifiutano, annullano e revocano i visti per soggiorni di breve e lunga durata o i visti di transito aeroportuale a nome della SEM, del DFAE o dei Cantoni a seconda della competenza.

Titolo prima dell'art. 45

**Sezione 9:
Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen**

Titolo prima dell'art. 54

**Sezione 10:
Sorveglianza dell'arrivo agli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen**

Art. 63 cpv. 1

¹ Il DFGP, d'intesa con il DFAE, con il DFF e con le autorità cantonali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l'impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStrI).

Art. 64, frase introduttiva

La SEM, le autorità competenti per il controllo alla frontiera che distaccano i consulenti e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione e in particolare:

Art. 65 Impiego all'estero di consulenti svizzeri in materia di documenti

¹ D'intesa con le autorità che distaccano i consulenti e con la DC, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.

² D'intesa con la SEM e con le autorità che distaccano i consulenti, la DC può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare segnatamente:

- a. la definizione di obiettivi comuni;
- b. la disciplina dello scambio d'informazioni tra consulenti in materia di documenti;

c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

³ L'attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete alle autorità che distaccano i consulenti.

Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

¹ D'intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le autorità svizzere competenti per il controllo alla frontiera e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d'impiego e la durata d'impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

² D'intesa con le autorità nazionali competenti per il controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d'impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:

- a. la definizione di obiettivi comuni;
- b. la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
- c. la disciplina della mutua formazione nel luogo d'impiego.

³ L'attuazione operativa dell'impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità competenti per il controllo alla frontiera del luogo d'impiego.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [...].

